

CONGRESSO STRAORDINARIO AIGA

Perugia, 22 – 24 settembre 2016



DELIBERATI CONGRESSUALI

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Aderente all'AIJA | Association Internationale des Jeunes Avocats

Presidente Avv. Michele Vaira

Sede Nazionale Via Tacito, 50 00193 Roma | C.F.97213330588 | Tel. +39 06 87809570 | Fax +39 06 81151010 | info@aiga.it | www.aiga.it

MOZIONE N. 1 – Rappresentanza Forense

Presentata da: Giunta

Premesso

- che al Congresso Nazionale forense svoltosi a Bari nell'anno 2012 la massima Assise dell'Avvocatura approvò una mozione che impegnava Governo e Parlamento a modificare la Legge professionale con l'introduzione di un principio di democrazia nell'amministrazione della Professione secondo il principio di "un avvocato, un voto" separando a livello nazionale la funzione disciplinare da quella amministrativa, senza sbarramenti anagrafici;
- che solo attraverso questo processo di modifica della Legge professionale si potrà dare una definitiva risoluzione all'annoso problema della rappresentanza della nostra categoria;
- considerato che ancora è rimasto inapplicato l'art. 39 della L. 247/12 in ragione del quale "Il Congresso Nazionale Forense ... elegge l'Organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati";
- che è imminente la celebrazione del XXXIII Congresso Nazionale di Rimini dove si affronterà per l'appunto il tema della Rappresentanza Forense dell'Avvocatura;
- che il tema della rappresentanza forense è strettamente connesso con quello della crisi economica e di immagine dell'Avvocatura;
- che a parere di AIGA, ai fini del superamento di detta crisi, è indispensabile che la rappresentanza di tutta l'avvocatura italiana sia rafforzata (e non indebolita) attraverso l'istituzione e la regolamentazione di un Organismo realmente rappresentativo di tutta la categoria capaci di segnare il passo rispetto a precedenti esperienze risoltesi con esiti certamente non positivi;
- che non si ritiene di poter sostenere alcune delle proposte attualmente in discussione le quali appaiono mere riedizioni di precedenti schemi;

tanto premesso

il Congresso Nazionale di AIGA impegna l'Associazione tutta, a sostenere esclusivamente proposte capaci di conferire all'Organismo di nuova costituzione ai sensi dell'art. 39 LPF, reale forza rappresentativa, leadership e autorevolezza nell'attuazione dei deliberati Congressuali.

Approvata all'unanimità

MOZIONE N. 2 – Requisiti soggettivi per elezione CNF

Presentata da: Carlo Battipede (Varese)

Come noto il prossimo Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Rimini dal 7 al 9 ottobre, affronterà la questione della rappresentanza dell'Avvocatura, ormai concentrata, a livello istituzionale, fra CNF e Cassa Forense.

Per fortuna sono vive realtà associative quali l'Aiga che permettono un raccordo fra le istituzioni e la realtà che quotidianamente viviamo nella nostra professione.

Cassa Forense, come noto, ha recentemente eliminato un importante vincolo, abbassando l'anzianità di iscrizione per essere eletti delegati da 10 a 5 anni, aprendo quindi l'elettorato passivo ad una platea più ampia di colleghi, coinvolgendo anche chi è ancora all'inizio della professione, ma che comunque può ambire a dire la sua in quell'importante contesto, portando avanti l'esperienza dei suoi coetanei, sicuramente diversa per esigenze da chi ha 60 anni e 30 anni di iscrizione agli albi.

La stessa cosa dovrebbe essere per il CNF, tuttavia l'attuale formulazione dell'art. 38 limita l'elettorato passivo solo agli abilitati alle giurisdizioni superiori, vale a dire i Cassazionisti, ponendo quindi, per chi è diventato cassazionista, con il vecchio ordinamento, il solo requisito dell'anzianità di iscrizione di dodici anni di iscrizione all'albo.

E finché si parla solo di un requisito d'anzianità, anche se elevato, potrebbe al limite anche starci.

Tuttavia come sappiamo, con il nuovo ordinamento, al di là della possibilità di fare tirocinio - è così che si dice oggi? - presso un cassazionista e poi accedere ad un esame finale, l'art. 22 prevede che oggi l'aspirante cassazionista debba avere almeno otto anni di iscrizione all'albo, rispettando poi i requisiti previsti dal bando del CNF.

Ebbene per accedere alla Scuola Superiore dell'Avvocatura, presupposto per accedere all'esame finale, bisognerà avere patrocinato nei quattro anni precedenti il bando, alternativamente, dieci procedimenti civili o penali o venti giudizi o amministrativi o tributari o contabili. L'esperienza insegna che oggi pochi giovani colleghi, per intenderci intorno ai 40-45 anni hanno un tale numero di procedimenti avanti le Corti d'Appello e che i processi tributari, amministrativi e contabili sono riservati, nei fatti, come è anche è giusto che sia, vista la specificità della materia, a degli specialisti.

Proseguendo, se si tiene conto che la frequenza a questa scuola sarà interamente a carico dell'interessato, che dovrà, in teoria rinunciare a del lavoro, sostenere i costi delle trasferte a Roma e quant'altro, pare chiaro che negli anni il numero degli abilitati alle giurisdizioni superiori sarà destinato a diminuire.

Siamo onesti: è inutile nasconderselo. Non conterà solo il merito. Sarà cassazionista chi potrà permetterselo, avendo alle spalle una discreta capacità economica e uno studio avviato. Quindi, prevarrà il criterio del censo... è democrazia questa?

E tutto questo si rifletterà inevitabilmente sull'elettorato passivo del CNF, limitando di molto la platea degli eleggibili. Possiamo immaginarne le conseguenze. Fra le diverse che vengono in mente, ci si domanda quale rappresentatività ed autorevolezza potrà avere nel consesso sociale e politico un CNF che di fatto rappresenterebbe solo una parte dell'avvocatura, quella già affermata e giunta alla maturità professionale, che difficilmente potrà o saprà essere credibile interlocutore per tutti i colleghi.

Vi è un ulteriore profilo da considerare. Finora abbiamo posto l'attenzione sul fatto che pochi saranno in futuro i cassazionisti. Poniamoci un'ulteriore quesito: quanti fra questi pochi saranno giovani avvocati, cioè quelli che vanno dall'iscrizione all'albo - età media che continua ad alzarsi - fino ai 45/50 anni? E' facile immaginare che, fra quei pochi, saranno ancora meno, è difficile che un giovane avvocato, all'ottavo anno di iscrizione all'albo abbia, comunque, già maturato fra il quinto e l'ottavo anno di iscrizione i giudizi necessari per l'iscrizione alla scuola superiore dell'avvocatura.

Questo taglierà fuori quasi i più e priverà di voce in capitolo proprio le fasce più giovani, quelle su cui si sono troppo spesso vengono scaricati i costi delle riforme, sia che si tratti della pensione che dell'ordinamento forense.

Non dimentichiamo che la giovane avvocatura vive una situazione assai diversa da chi è iscritto agli albi da 20-30 anni, colleghi che sono entrati nel mercato, perché è di questo che si tratta, senza troppi giri di parole, in una situazione assai differente dall'attuale: altro contesto storico - quasi un'era geologica fa -, altro contesto sociale, altro contesto economico. Mi raccontava un affermato collega del mio Foro che lui si è iscritto all'albo nel 1985. Dopo due anni la crescita di lavoro e fatturato era stato tale da permettergli di assumere un'impiegata, che collabora ancora con il suo studio.

All'epoca, questa era normale. Oggi una rarità.

Questa giovane avvocatura, con le specifiche e rinnovate esigenze, oggi, deve rivendicare il diritto di partecipare, partecipare ed eleggere anche i suoi rappresentanti, cosa che nell'attuale formulazione dell'art. 38 rischia di rimanere solo un'illusione.

* * * *

Quindi in ragione di ciò, premesso che l'art. 38 della legge professionale forense prevede che "sono eleggibili al Cnf gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori." ;

Considerato che appare non attuale la previsione di un siffatto elettorato passivo anche alla luce del regolamento del 16 luglio 2014 n. 5 emanato dal Cnf per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

Valutato che, date tali premesse, la rappresentanza istituzionale rimane ad esclusivo appannaggio di un consolidato sistema gerontocratico;

Ritenuto che è diritto/dovere, nonché priorità politica, della giovane avvocatura, che oggi qui rappresentiamo in larga parte, ottenere un sistema di accesso equilibrato alla massima istituzione forense

si chiede

di conferire mandato al Presidente Nazionale ed alla Giunta di perseguire tutte le politiche finalizzate ad ottenere l'abolizione dell'attuale limite all'elettorato passivo prevista dall'art. 38, l.247/12.

Approvata all'unanimità

MOZIONE N. 3 – Previdenza Forense

Presentata da: Giovanni Pansini (Trani)

Premesso che:

- recentemente molti giovani colleghi - con riferimento al periodo antecedente all'emissione del regolamento attuativo dell'art. 21 co. 8 e 9 della legge 247/12 sull'obbligatorietà della contestuale iscrizione all'albo ed alla Cassa Forense - sono stati iscritti d'ufficio alla Gestione Separata INPS, ricevendo altresì la notifica di una cartella esattoriale di pagamento per il versamento dei relativi contributi;
- quanto sopra è avvenuto nonostante l'esistenza del regolamento di Cassa Forense, che, per agevolare i giovani avvocati nella fase iniziale di esercizio dell'attività professionale, prevedeva la possibilità per gli infratrentacinquenni che non superassero certi limiti di reddito di non iscriversi alla Cassa e di non pagare il contributo soggettivo (ma solo l'integrativo pari al 4% del fatturato) per i primi 5 anni d'iscrizione all'albo;
- che tali richieste della Gestione Separata INPS hanno costretto molti giovani colleghi, in tutta Italia, ad impugnare le predette cartelle, dapprima in via amministrativa e poi nella sede giudiziaria;

considerato che

- la Gestione Separata INPS è una forma previdenziale di carattere *residuale*, che offre tutela soltanto in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un Ente Previdenziale di categoria;
- tale natura *residuale* è stata affermata da molteplici pronunce giurisprudenziali di merito, che hanno accolto le impugnazioni promosse dai colleghi avverso le predette cartelle, sulla scorta dell'interpretazione autentica della norma di cui all'art. 26 comma 2 della legge 335/1995;
- l'Ente previdenziale di riferimento per gli avvocati è esclusivamente Cassa Forense;

valutato che

- non v'è dubbio che la contribuzione versata alla Gestione Separata INPS in forza delle predette cartelle sia a fondo perduto in quanto, in assenza di unificazione tra i diversi regimi previdenziali, la medesima resterà inutilizzabile, con grave danno per i giovani avvocati;
- la contribuzione richiesta dalla gestione separata INPS si sovrappone alla contribuzione integrativa già versata a Cassa Forense dagli avvocati beneficiari della previsione agevolativa del regolamento di Cassa Forense, con conseguente duplicazione di pagamenti;

Tutto ciò premesso considerato e valutato, i giovani avvocati dell'AIGA

chiedono

che il Congresso Straordinario approvi la presente mozione affinché l'Associazione Italiana Giovani Avvocati si impegni ad intervenire in tutte le Sedi politiche ed istituzionali competenti al fine di promuovere un intervento di qualsiasi natura diretto a risolvere il succitato problema dell'iscrizione d'ufficio degli avvocati alla Gestione Separata INPS ovvero che consenta di ricongiungere, senza oneri aggiuntivi, i contributi versati alla Gestione Separata INPS in favore di Cassa Forense.

Approvata all'unanimità

MOZIONE N. 4 – Contributi minimi Cassa Forense

Presentata da: Alessandra Magnabosco (Vicenza)

Premesso che:

- la legge professionale 247/12, all'art. 21 comma 8 ha previsto che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense;
- con proprio regolamento la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense ha determinato i contributi minimi dovuti dagli iscritti, prevedendo delle agevolazioni per i neo iscritti nonché per i percettori di trattamento pensionistico che continuano a svolgere l'attività professionale;
- nonostante la previsione di una riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo con il riconoscimento di 6 mesi in luogo dell'intera annualità di contribuzione, per coloro che risultino al di sotto dei parametri reddituali, per i primi otto anni di iscrizione, sono stati comunque introdotti e previsti dei contributi minimi indipendentemente dal reddito effettivamente percepito;
- tale previsione risulta estremamente onerosa per tutti i giovani avvocati che si avviano alla professione e che già al momento dell'iscrizione all'albo sono obbligati al versamento di contributi indipendentemente dagli effettivi introiti e dunque anche nel caso in cui gli stessi non dovessero conseguire alcun reddito;
- tutto ciò può determinare una selezione non più basata sul "merito" e sulle "competenze", bensì su parametri esclusivamente reddituali con un'imposizione indiscriminata di oneri che comporta il rischio della cancellazione dagli Albi di molti giovani avvocati, o comunque l'estrema difficoltà per molti di adempiere regolarmente a tutti gli oneri conseguenti all'esercizio della professione, che deve comunque restare "libera ed effettivamente autonoma".
- il comma 4 dell'art. 7 del Regolamento di attuazione della Legge 247/12 prevede che i contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b) sono esclusi a partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia;
- molti avvocati percettori di pensione di vecchiaia proseguono l'attività professionale usufruendo di un ingiustificato trattamento vantaggioso;
- a tale vantaggio di carattere economico si aggiunge l'occupazione di spazi di mercato che potrebbero invece essere destinati a favore dei giovani avvocati;
- che i giovani avvocati, oltre ad essere maggiormente onerati dal punto di vista contributivo, si trovano pertanto ridotto anche lo spazio di mercato e pertanto la possibilità di lavoro e di introiti.

valutato che:

- è indubbio che la previsione di contributi previdenziali minimi, pur in assenza di capacità reddituale e contributiva, tra l'altro costituzionalmente garantita e tutelata, sta portando ad un progressivo abbandono della professione o comunque ad un gravoso esercizio della stessa, che risulta finalizzato alla mera "sopravvivenza" negli Albi, con conseguente svilimento della figura professionale, dei principi e della passione che dovrebbero animare i giovani avvocati nell'esercizio della stessa.

- di contro, tali oneri contributivi sono molto meno gravosi per gli avvocati percettori di trattamento pensionistico.

Considerato che:

- è compito dell'Aiga agevolare l'accesso alla professione forense da parte della giovane avvocatura, facilitando l'esercizio della stessa;

Tutto ciò premesso, si chiede che il Congresso Straordinario approvi la presente mozione con la quale la Giunta Nazionale si impegna a richiedere a Cassa Forense di voler rivedere il Regolamento attuativo dell'art. 21, comma 8 e 9, della Legge 247/12, chiedendo che la contribuzione minima venga applicata e calcolata in misura proporzionale all'effettivo reddito annuale conseguito dal giovane avvocato, nonché di modificare il comma 4 dell'art. 7 dello stesso regolamento attuativo prevedendo una maggiore contribuzione da parte degli avvocati percettori di trattamento pensionistico, ancora iscritti agli Albi, in una misura non inferiore al 14%, ovvero pari a quella applicata a tutti gli altri avvocati.

Approvata all'unanimità

MOZIONE N. 5 – Art. 22 comma 4 Legge Professionale

Presentata da: Manuela Calautti (Locri)

Premesso che:

- L'art. 22 della Legge Professionale (l. n°247/2012) ha introdotto il nuovo regime per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame di cui alla legge n°1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF;
- il comma 4 dell'art. 22 ha introdotto un regime transitorio che consente l'iscrizione all'albo a tutti coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge Professionale;
- il comma 2 ter del D.L. 30 dicembre 2015 n°2015, c.d. Milleproroghe, (legge di conversione 25 febbraio 2016 n°21), su iniziativa AIGA, ha modificato il suddetto art. 22 comma 4 della Legge Professionale, umentando da tre a quattro gli anni di durata del regime transitorio.

considerato che:

- la Legge Professionale è entrata in vigore il 02 febbraio 2013;
- la SSA ha indetto il primo bando di iscrizione al corso per diventare cassazionista solo in data 25 febbraio 2015;
- il lungo periodo di tempo intercorso tra l'emanazione della legge e il primo bando per l'accesso ai corsi da cassazionista indetto dalla SSA ha penalizzato professionalmente tutti i soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati tra il 02 febbraio 2004 e il 2 febbraio 2007;
- tali Colleghi hanno maturato gli 8 anni di anzianità richiesti dall'art. 22 negli anni compresi tra il 2012 e il 2015, e solo a causa dell'inerzia della SSA nel bandire il corso di formazione, non hanno potuto avere accesso all'Albo dei Cassazionisti per come previsto dalla Legge Professionale;
- la modifica introdotta dal Decreto Milleproroghe ha solo parzialmente eliminato l'iniquità di cui al regime transitorio dell'art. 22, essendo attualmente sprovvisti di tutela tutti i Colleghi iscritti all'Albo dopo il 2 febbraio 2005;

rilevato che:

- il Legislatore, modificando l'art. 22 con il decreto Milleproroghe ha implicitamente ammesso l'iniquità del regime transitorio così come delineato al momento dell'emanazione della Legge Professionale;
- in particolare, oggi i più penalizzati sono gli iscritti all'Albo tra gli anni 2005 e 2012, i quali hanno ingiustamente subito lo scippo dei loro diritti quesiti, avendo questi Colleghi legittimamente maturato l'aspettativa di diventare "Avvocati Cassazionisti" decorsi 12 anni di anzianità d'iscrizione, senza gli ulteriori ostacoli introdotti dall'art. 22;
- a dispetto dello scopo della Legge Professionale, che voleva introdurre nuove opportunità lavorative proprio per i più giovani, il regime transitorio di cui all'art. 22 persegue in realtà l'effetto opposto, restringendo immotivatamente l'accesso al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori per quella

fascia di Avvocati iscritti all'albo tra il 2004 e il 2012, riducendo di fatto il mercato proprio per le nuove generazioni;

- esaminando, a titolo esemplificativo, un campione costituito solo dagli Avvocati che hanno ultimato il percorso di studi universitario nei tempi di legge (5 anni) e che sono riusciti a conseguire l'abilitazione subito dopo il biennio di pratica forense, è evidente che tra gli Avvocati iscritti all'Albo tra il 2004 e il 2012 vi sono numerosi professionisti di età media compresa tra i 30 e i 39 anni, i quali, loro malgrado, per poter garantire ai cittadini il possesso di una specifica qualificazione per l'assistenza nelle cause in ultimo grado presso le Magistrature Superiori, saranno costretti a rispettare i rigidi criteri di effettività nell'esercizio della professione di cui all'art. 4 Reg. CNF 20 novembre 2015 n. 1, a sobbarcarsi gli oneri di un corso fuori sede nonché ad affrontare un rigido esame finale;
- è evidente l'iniquità legislativa perpetrata nei confronti dei Giovani Avvocati dall'art. 22 co. 4 legge n°247/2012.

* * * * *

Tanto premesso, il Congresso Straordinario impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di voler rivedere l'art. 22 comma 4 della Legge 247/2012, chiedendo che il regime transitorio venga applicato a tutti gli Avvocati iscritti all'Albo prima dell'emanazione della Legge Professionale (anno 2012).

Approvata all'unanimità

MOZIONE N. 6 – Cordinamento regolamento “cassazionisti” e regolamento specializzazioni

Presentata da: Angela Bellusci (Castrovillari)

Premesso che:

- L’art. 22 della Legge Professionale (l. n°247/2012) ha introdotto il nuovo regime per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame di cui alla legge n°1003/36, nonché da coloro i quali, avendo maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF;
- la disciplina per l’accesso all’albo dei “cassazionisti” (Regolamento CNF 20 novembre 2015 n°1) è priva di coordinamento con la disciplina per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista (D.M. 12 agosto 2015 n°144);

considerato che:

- il mancato coordinamento tra il Regolamento “cassazionisti” ed il DM recante il regolamento per il conseguimento del titolo di avvocato specialista comporta che il giovane avvocato, al quale si applica l’attuale normativa di accesso all’albo dei cassazionisti, che consegue il titolo di specialista in un determinato ambito, si vedrà limitato nella spendita dello stesso titolo, giacché non potrà patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori, con grave pregiudizio per il proprio assistito;
- ciò inevitabilmente rappresenta un ulteriore sbarramento per la giovane avvocatura, in spregio alla ratio della Legge Professionale di creare nuove opportunità per i più giovani e di introdurre nel nostro ordinamento il principio di alta specializzazione del professionista, quest’ultimo peraltro condiviso già dai padri fondatori dell’Aiga;

rilevato che:

- al fine di eliminare gli ingiusti sbarramenti per il giovane professionista, il Regolamento specializzazioni, all’art. 8, nel computo degli incarichi professionali necessari per dimostrare la comprovata esperienza necessaria per conseguire il titolo di specialista, dovrebbe tenere conto oltre che degli incarichi fiduciari ex art. 96 c.p. anche degli incarichi assunti come difensore d’ufficio ex art. 97 c.p. esclusivamente per coloro i quali siano iscritti nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio;
- l’iscrizione nell’elenco degli avvocati specialisti dovrebbe dare diritto automaticamente all’iscrizione nell’albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, quantomeno nei settori di specializzazione conseguiti, per coloro i quali non abbiano già conseguito con differente percorso l’iscrizione nel relativo albo;
- naturalmente, alla revoca del titolo di specializzazione ed alla conseguente cancellazione dal relativo albo, seguirebbe l’automatica cancellazione dall’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

* * * * *



Tanto premesso, il Congresso Straordinario impegna la Giunta Nazionale a richiedere alle Istituzioni preposte di voler perseguire il coordinamento tra la disciplina dell'avvocato specialista e quella dell'accesso all'albo dei cassazionisti, consentendo allo specialista, a seguito del conseguimento del titolo, l'automatica iscrizione per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, quantomeno nell'ambito di specializzazione.

Approvata all'unanimità

MOZIONE N. 7 – Esame avvocato

Presentata da: Simona Manno (Locri)

Premesso che:

- Il capo II della legge 247/2012 disciplina il nuovo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
- Dall'analisi dei lavori preparatori alla Riforma Forense, emerge con chiarezza l'obiettivo di ridisegnare il percorso di accesso alla professione in modo da garantire che i nuovi avvocati siano adeguatamente formati, facendo sì che gli alti livelli di professionalità siano mantenuti durante tutta la carriera, prevedendo un'adeguata formazione permanente, prescrivendo come essenziale l'esercizio effettivo e continuativo della professione da parte degli iscritti agli albi;
- Il Legislatore, ispirandosi a questi principi, ha modificato anche la disciplina della pratica forense, riducendone la durata al fine di inserire più celermente i giovani laureati nel mondo delle professioni, ed al tempo riformando il tirocinio professionale, che oltre nella pratica svolta presso uno studio, ai sensi dell'art. 43, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;

considerato che:

- L'art. 49 prevede una graduale applicazione della nuova disciplina sull'esame di stato, stabilendo che per i primi due anni dall'entrata in vigore della nuova legge (2 febbraio 2013) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per le prove scritte che orali, secondo la normativa previgente;
- Il testo originario dell'art. 49 prevedeva, dopo il primo biennio dall'entrata in vigore della legge, un ulteriore periodo di regime transitorio della durata triennale;
- Tale disposizione fu tuttavia soppressa dalla Camera dei Deputati, che nell'esaminare il disegno di legge non tenne conto delle oggettive difficoltà che le Istituzioni Forensi avrebbero riscontrato nell'applicazione del regime previsto dalla nuova Legge Professionale;
- Il Milleproroghe 2014 (D.L. n°192/14 conv. Legge 27 febbraio 2015 n°11) ha infatti prorogato di un ulteriore biennio (fino al 2017) la durata del regime transitorio dell'esame di abilitazione;

rilevato che:

- Il nuovo esame di Stato di cui all'art. 49 è strettamente connesso con la nuova pratica professionale, ed in particolar modo con la frequenza dei corsi di formazione obbligatori previsti dall'art. 43, propedeutici all'esame;
- L'art. 43 prevede che tali corsi di formazione devono essere disciplinati con apposito Regolamento del ministero della Giustizia, sentito il CNF;
- Il suddetto regolamento non è ancora stato emanato;

- Allo stato attuale, né le Università né le attuali Scuole Forensi forniscono ai giovani praticanti gli strumenti e la metodologia di studio necessari per affrontare il nuovo esame di stato di cui all'art. 46;
- Anzi, attualmente le Università, le SSPL e le Scuole Forensi – ma anche le scuole di formazione private – formano i praticanti in base a un metodo di studio specificamente rivolto al superamento dell'attuale esame di abilitazione con l'ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza;
- Qualora il nuovo esame di abilitazione entrasse in vigore prima dell'attuazione della nuova pratica forense e soprattutto prima dell'istituzione dei Corsi di formazione obbligatori, i praticanti subirebbero un'ingiusta limitazione del loro diritto ad un'adeguata formazione finalizzata all'accesso alla professione, in spregio a quelle che, dai lavori preparatori, erano le intenzioni del Legislatore;
- Inoltre, particolarmente discriminatoria sarebbe la situazione di coloro i quali affronteranno l'esame nella sessione 2016 e non riusciranno a superarlo: questi giovani laureati in giurisprudenza, infatti, scopriranno l'esito del proprio esame scritto solo a maggio/giugno 2017, e qualora non fossero ammessi all'orale, dovrebbero completamente cambiare metodo di studio in sei mesi, per poter affrontare il nuovo esame di abilitazione che entrerà in vigore proprio a dicembre 2017, e si troverebbero materialmente privi degli strumenti necessari per affrontare questa prova, non avendo neanche avuto la possibilità di frequentare i corsi di formazione obbligatori previsti dall'art. 43, in quanto il relativo regolamento deve ancora essere emanato.

Tanto premesso, è evidente che il nuovo esame d'avvocato deve necessariamente essere armonizzato con la nuova pratica forense ed in particolare con i Corsi di formazione obbligatori di cui all'art. 46, rendendosi perciò necessario, per garantire la qualità e la formazione delle future classi forensi, la loro contestuale attuazione ed entrata in vigore, con conseguente necessità di prorogare il regime transitorio di cui all'art. 49.

Con la presente mozione, si chiede pertanto che la Giunta voglia impegnarsi affinché il regime transitorio del nuovo esame di abilitazione di cui all'art. 49 della riforma forense sia prorogato sino alla effettiva attuazione ed entrata in vigore del regime della nuova pratica forense, ed in particolare sino all'istituzione da parte degli Ordini e delle Associazioni dei Corsi di Formazione propedeutici alla pratica forense.

Approvata all'unanimità

MOZIONE N. 8 – ADR

Presentata da: Roberta Stornelli (Avezzano)

Premesso

- che la legislazione attuale sulla risoluzione alternativa delle controversie prevede come metodi alternativi al processo civile gli istituti della mediazione, della negoziazione assistita e dell'arbitrato.
- che la nostra associazione ritiene le ADR sistemi necessari nonché valevoli per la risoluzione delle controversie con un ruolo fondamentale assegnato agli avvocati, anche quali assistenti obbligatori delle parti per il perseguimento di un accordo tra le stesse in una fase stragiudiziale;
- che i membri della nostra associazione sono pronti a fare la propria parte per agevolare il processo di degiurisdizionalizzazione.

considerato che:

- che attualmente l'istituto della mediazione ha evitato molteplici procedimenti giudiziari mentre quello della negoziazione assistita non ha aggiunto molto all'attività già svolta egregiamente in passato dalla classe forense.

ritenuto che:

- che ampliando lo spazio d'azione dell'istituto della mediazione unito all'arbitrato gestito dagli avvocati, questi potranno avere un effetto deflativo sulle controversie portate avanti gli Organi Giudiziari.
- che vi è un palese aspetto critico nei sistemi conciliativi afferente la mancata tutela dei cittadini meno abbienti, non essendo stata prevista la possibilità di accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e precludendo ad essi di fatto l'accesso alle procedure di ADR;

Tutto ciò premesso si chiede di:

dare mandato al Presidente Nazionale e alla Giunta affinché propongano al prossimo congresso Nazionale Forense di Rimini di perseguire tutte le politiche finalizzate a modificare il sistema nazionale delle ADR con le seguenti proposte:

- Le attuali ADR dovranno essere riunite in un unico sistema di mediazione seguito da arbitrato in caso di mancato accordo. Ci riferiamo in particolare alle controversie con valore sino a 5 mila euro, per le quali le parti dovranno tentare una mediazione e solo in caso di mancato accordo dovranno rivolgersi ad un arbitro unico a costi contenuti.
- Questo stesso procedimento potrebbe poi essere utilizzato anche per altre materie come ad esempio le questioni ereditarie o le divisioni di immobile anche per somme superiore alle euro 5 mila di valore.
- Prevedere per tutte le forme di ADR la possibilità di ausilio nella sola qualità di tecnici da parte di altri professionisti quali a mero titolo di esempio i geometri o i commercialisti.
- Sia introdotta anche nelle procedure di ADR l'accesso al patrocinio a spese dello Stato sia per l'assistenza da parte dell'avvocato sia per quanto riguarda i costi stessi della procedura.



- Siano introdotti ulteriori e più significativi sgravi fiscali per coloro i quali vogliano accedere e favorire tali sistemi.

da parte degli Ordini e delle Associazioni dei Corsi di Formazione propedeutici alla pratica forense.

Approvata all'unanimità

MOZIONE N. 9 – Opportunità di lavoro ed equità fiscale

Presentata da: Tiziana Carabellese (Trani)

Premesso che

Le giovani Avvocato e i giovani Avvocati, riuniti a Perugia in Congresso Straordinario:

- condividono le preoccupazioni degli Organismi internazionali sulla perdita di competitività del Paese e la necessità di avviare una stagione di riforme che coinvolga anche l'Avvocatura;
- richiamano lo spirito di rinnovamento della professione, enunciato dai Padri fondatori dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, e il ruolo propulsivo e di stimolo che la giovane Avvocatura, si è sempre assunta;
- riconfermano la necessità di concorrere a fornire un contributo di idee alle Istituzioni, per superare le attuali prospettive e per rilanciare il settore, modernizzarlo ed adeguarlo alla realtà sociale ed economica,

considerato che:

- è attualmente in discussione in Parlamento il DDL 2233 A.S. (c.d. Jobs Act lavoratori autonomi) che contiene disposizioni di natura fiscale vantaggiose per i liberi professionisti e per gli avvocati;
- che all'interno del testo in discussione, sono previste, altresì, disposizioni che contengono una Delega al Governo per l'attribuzione di nuove competenze lavorative ai Professionisti e agli avvocati che possono tradursi in nuovi sbocchi lavorativi e reddituali per i giovani avvocati

chiedono

approvando questa Mozione, che l'Associazione Italiana Giovani Avvocati si impegni a sostenere le sopra citate disposizioni contenute nel testo del DDL 2233 A.S. e che richieda, altresì, in tutte le sedi Istituzionali, nuove risorse e strumenti per ridurre gli effetti della crisi economica e l'impatto che ha avuto sulla giovane avvocatura, al fine, in particolare, di eliminare le disuguaglianze intergenerazionali ed intragenerazionali e gli squilibri di genere.

Approvata all'unanimità

MOZIONE N. 10 – Indipendenza dell'Associazione

Presentata da: Giacomo Guidoni (Venezia) e Alessia Chilovi (Trento)

Premesso che

- il principio statutario su cui si fonda l'Associazione è la dovuta ed autonoma rappresentanza della giovane avvocatura;
- l'autonomia e l'indipendenza dell'Aiga da altri Organismi dell'avvocatura sono presupposti indefettibili ed irrinunciabili dell'azione politica dell'Associazione;
- le difficili condizioni economiche in cui versa ormai da anni la giovane avvocatura devono indurre l'Aiga ad intraprendere ogni autonoma iniziativa in grado di perseguire con efficacia la tutela dei giovani avvocati, evitando opportunamente poco coraggiosi allineamenti alle azioni politiche del CNF;
- autonomia ed indipendenza sono valori che premiano l'eccellenza dell'Associazione nel panorama forense.

considerato che

l'Aiga si propone statutariamente di tutelare i diritti dell'avvocatura, di garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, di contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati nonché agevolarne l'accesso all'esercizio della professione forense.

Tutto ciò premesso, chiedono che il Congresso Straordinario approvi la presente mozione con la quale impegnare il Presidente e la Giunta Nazionale nel proseguire le future azioni politiche, frutto di un preventivo e tempestivo dibattito all'interno dell'Associazione in occasione dei CDN, in autonomia ed indipendenza rispetto a organismi terzi.

Approvata all'unanimità